

DR n. 11/2026

Prot. n. 89 del 11 febbraio 2026

Oggetto: Procedura di selezione tramite valutazione comparativa per la chiamata di n. 1 posti di Ricercatore con rapporto di lavoro a tempo determinato in Tenure Track (RTT) - ai sensi dell'art. 24 della L 240/2010 come modificato dall'Art. 14 comma 6-decies del D.L. n. 36/2022 convertito con modificazioni della L 79/2022 – in Pedagogia generale e sociale (Settore scientifico-disciplinare ex DM 639/2024: PAED-01/A);

IL RETTORE

Visto il D.P.R. 10/01/1957, n. 3, Testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato;

Visto il D.P.R. 11/07/1980, n. 382, riordino della docenza universitaria, relativa fascia di formazione nonché sperimentazione organizzativa e didattica;

Vista la L. 09/05/1989, n. 168, e s.m.i., *“Istituzione del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica”*;

Vista la L. 07/08/1990, n. 241, e s.m.i., *“Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”*;

Visto la L. 05/02/1992, n. 104, e s.m.i., *“Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate”*;

Visto il D.P.C.M. 07/02/1994, n. 174, e s.m.i., *“Regolamento recante norme sull'accesso dei cittadini degli Stati membri dell'Unione europea ai posti di lavoro presso le amministrazioni pubbliche”*;

Vista la L. 27/12/1997, n. 449, e s.m.i., *“Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica”*;

Visto il D.P.R. 28/12/2000, n. 445, e s.m.i., *“Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa (Testo A)”*;

Visto il D.Lgs. 30/03/2001, n. 165, e s.m.i., *“Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”* e ss.mm.ii, in particolare l'art.38;

Vista la Legge 11 luglio 2002, n.148 *“ Ratifica ed esecuzione della Convenzione sul riconoscimento dei titoli di studio relativi all'insegnamento superiore nella Regione europea, fatta a Lisbona l'11 aprile 1997, e norme di adeguamento dell'ordinamento interno”* ed in particolare l'art.2;

Visto il D.Lgs. 30/06/2003, n. 196, e s.m.i., *“Codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE”*;

Visto il D.P.R. 11/02/2005, n. 68, e s.m.i., *“Regolamento recante disposizioni per l'utilizzo della posta elettronica certificata, a norma dell'articolo 27 della L. 16 gennaio 2003, n. 3”*;

Visto il D.Lgs. 07/03/2005, n. 82, e s.m.i., *“Codice dell'amministrazione digitale”*;

Vista la Racc. 11/03/2005, n. 2005/251/CE, e s.m.i., *“Raccomandazione della Commissione riguardante la Carta europea dei ricercatori e un codice di condotta per l'assunzione dei ricercatori”*;

Vista la L. 31/03/2005, n. 43, e s.m.i., *“Conversione in legge, con modificazioni, del D.L. 31 gennaio 2005, n. 7, recante disposizioni urgenti per l'università e la ricerca, per i beni e le attività culturali, per il completamento di grandi opere strategiche,*

per la mobilità dei pubblici dipendenti, nonché per semplificare gli adempimenti relativi a imposte di bollo e tasse di concessione. Sanatoria degli effetti dell'articolo 4, comma 1, del D.L. 29 novembre 2004, n. 280”;

Vista la L. 04/11/2005, n. 230, e s.m.i., “Nuove disposizioni concernenti i professori e i ricercatori universitari e delega al Governo per il riordino del reclutamento dei professori universitari”;

Visto il D.Lgs. 11/04/2006, n. 198, e s.m.i., “Codice delle pari opportunità tra uomo e donna, a norma dell'articolo 6 della legge 28 novembre 2005, n. 246”;

Visto il D.P.R. 03/05/2006, n. 252, e s.m.i., “Regolamento recante norme in materia di deposito legale dei documenti di interesse culturale destinati all'uso pubblico”;

Vista la L. 09/01/2009, n. 1, e s.m.i., “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 10 novembre 2008, n. 180, recante disposizioni urgenti per il diritto allo studio, la valorizzazione del merito e la qualità del sistema universitario e della ricerca”;

Visto il D.M. 28/07/2009, n. 89 valutazione dei titoli e delle pubblicazioni scientifiche;

Visto il D.Lgs. 27/10/2009, n. 150, “Attuazione della legge 4 marzo 2009 n. 15 in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni”;

Vista la L. 30/12/2010, n. 240, e s.m.i., “Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario”;

Visto il D.M. 25/05/2011, n. 243/2011, e s.m.i., “Criteri e parametri riconosciuti, anche in ambito internazionale, per la valutazione preliminare dei candidati destinatari dei contratti di cui all'articolo 24, della legge n. 240/2010”;

Vista la nota MIUR n. 818 del 25/05/2011 relativa alla procedura per pubblicazione bandi;

Vista la L. 12/11/2011, n. 183 “disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2012)” e ss.mm.ii., in particolare l'art. 15 rubricato “Norme in materia di certificati e dichiarazioni sostitutive e divieto di introdurre, nel recepimento di direttive dell'Unione europea, adempimenti aggiuntivi rispetto a quelli previsti dalle direttive stesse”;

Visto il D.P.R. 15/12/2011, n. 232, e s.m.i., “Regolamento per la disciplina del trattamento economico dei professori e dei ricercatori universitari, a norma dell'articolo 8, commi 1 e 3 della legge 30 dicembre 2010, n. 240”;

Visto il D.L. 09/02/2012, n. 5, “disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo” convertito in legge 04/04/2012, n. 35;

Visto il D.Lgs. 29/03/2012, n. 49, e s.m.i., “Disciplina per la programmazione, il monitoraggio e la valutazione delle politiche di bilancio e di reclutamento degli atenei, in attuazione della delega pre **Vista** dall'articolo 5, comma 1, della legge 30 dicembre 2010, n. 240 e per il raggiungimento degli obiettivi previsti dal comma 1, lettere b) e c), secondo i principi normativi e i criteri direttivi stabiliti al comma 4, lettere b), c), d), e) ed f) e al comma 5”;

Visto il D.P.C.M. 27/09/2012, “Regole tecniche per l'identificazione, anche in via telematica, del titolare della casella di posta elettronica certificata, ai sensi dell'articolo 65, comma 1, lettera c-bis), del Codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e successive modificazioni”;

Vista la L. 06/11/2012, n. 190, e s.m.i., “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione”;

Visto il D.P.C.M. 22/02/2013, e s.m.i., “Regole tecniche in materia di generazione, apposizione e verifica delle firme elettroniche avanzate, qualificate e digitali, ai sensi degli articoli 20, comma 3, 24, comma 4, 28, comma 3, 32, comma 3, lettera b), 35, comma 2, 36, comma 2, e 71”;

Visto il D.Lgs. 14/03/2013, n. 33, e s.m.i., “Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”;

Visto il D.P.R. 16/04/2013, n. 62, e s.m.i., “Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165”;

Visto il D.M. 30/10/2015, n. 855, “*Rideterminazione dei macrosettori e dei settori concorsuali*”;

Visto il D.P.C.M. 06/11/2015, n. 4/2015, e s.m.i., “*Disciplina della firma digitale dei documenti classificati*”;

Visto il Regolamento del Parlamento Europeo e del Consiglio dell’Unione Europea n. 2016/679/UE del 27 aprile 2016, “*Regolamento del Parlamento Europeo relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati) (Testo rilevante ai fini del SEE)*”, pubblicato nella G.U. U.E. 4 maggio 2016, n. L 119;

Visto il D.M. 7 giugno 2016, n. 120 “*Regolamento recante criteri e parametri per la valutazione dei candidati ai fini dell’attribuzione dell’abilitazione scientifica nazionale per l’accesso alla prima e alla seconda fascia dei professori universitari, nonché le modalità di accertamento della qualificazione dei Commissari, ai sensi dell’articolo 16, comma 3, lettere a), b) e c) della legge 30 dicembre 2010, n. 240, e successive modifiche, e degli articoli 4 e 6, commi 4 e 5 del decreto del Presidente della Repubblica 4 aprile 2016, n. 95*”;

Vista la Delibera Anvur del 13/09/2016, n. 132, “*Criteri oggettivi di verifica dei risultati dell’attività di ricerca dei professori e ricercatori universitari, ai sensi dell’art. 6, commi 7 e 8 della L. n. 240/2010*”;

Vista la nota MIUR prot. n. 14282 del 28/11/2017 avente per Oggetto: “*Procedimento di chiamata ai sensi dell’art. 24, commi 5 e 6, legge n. 240/2010*” con la quale il Ministero stabilisce che la valutazione pre**Vista** nel terzo anno di contratto come ricercatore di cui all’art. 24, comma 3, lettera b) della Legge 240/2010, presuppone il conseguimento dell’Abilitazione Scientifica Nazionale nel Settore Concorsuale di afferenza del Ricercatore stesso;

Vista la L. 27/12/2017, n. 205 (legge di bilancio 2018), ed in particolare l’Art. 1, comma 633, il quale dispone “*al fine di sostenere l’accesso dei giovani alla ricerca, l’autonomia responsabile delle Università e la competitività del sistema universitario e della ricerca italiano a livello internazionale*”, ed il comma 635 il quale dispone: “*Sospensione dei contratti a tempo determinato delle ricercatrici nel periodo di sospensione obbligatoria per maternità e proroga del contratto per un periodo pari a quello dell’astensione obbligatoria*”;

Visto il D.M. MIUR 8/08/2018, n. 589 che definisce i Valori soglia degli indicatori di impatto della produzione scientifica con relative Tabelle 1-2-3 e 4;

Visto il D.M. 10/08/2018, n. 101 “*Disposizioni per l’adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati)*”;

Vista la sentenza della Corte Costituzionale n.78 del 06/03/2019;

Vista la nota prot. 990 del 18/04/2019 del Dipartimento per la formazione e per la ricerca del MIUR, in materia di Procedure ex articoli 18,22 e 24 della L.240/2010 - Cause di incompatibilità;

Visto il decreto-legge. 9 gennaio 2020, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 12, e, in particolare, l’articolo 1 che istituisce il Ministero dell’istruzione e il Ministero dell’università e della ricerca, con conseguente soppressione del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca;

Visto il D.L. 16/07/2020, n. 76 “*Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitale*”, convertito, con modificazioni, dalla legge 11/09/2020, n. 120;

Visto il D.L. 30/12/2021, n. 228 (Decreto Milleproroghe 2022), “*Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi*” convertito, con modificazioni, in L. 25/02/2022, n.15;

Visto il D.L. n. 36/2022, convertito in L. n. 79/2022 di riforma della L. n. 240/2010, con particolare riferimento all’art. 14 comma 6-*decies* riguardante le modalità di reclutamento dei ricercatori a tempo determinato in tenure track (RTT);

Vista la legge 29/12/2022, n. 197 “*Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025*” pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale - Serie Generale - n. 303 del 29/12/2022, S.O.;

- Visto** il D.L. 29/12/2022, n. 198 (Decreto Milleproroghe 2023) “Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi” pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale - Serie Generale - n. 303 del 29/12/2022, S.O.;
- Visto** il D.M. 10/05/2023, n. 456 “Definizione delle tabelle di corrispondenza tra posizioni accademiche italiane ed estere di cui all’articolo 18, comma 1, lettera b), della Legge 30 dicembre 2010, n. 240”;
- Visto** il D.M. 30/07/2024 n. 1103 di integrazione al D.M. n. 456 del 10/05/2023 acquisito al protocollo generale di Ateneo al n. 83559/2024 del 28/10/2024;
- Visto** il D.D. 28/07/2023, n. 1211 "Bando per la formazione delle commissioni nazionali 2023-2025 per il conferimento dell'abilitazione scientifica nazionale";
- Vista** la legge 30/12/2023, n. 213 “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2024 e bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026” pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale - Serie Generale - n. 303 del 30/12/2023, S.O.;
- Visto** il D.L. 30/12/2023, n. 215 (Decreto Milleproroghe 2024) “Disposizioni urgenti in materia di termini normativi” pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale – Serie Generale – n. 303 del 30/12/2023, convertito, con modificazioni, in legge 23/02/2024, n. 18;
- Visto** l’art. 14, comma 6-ter, del D.L. n. 36/2022 *come convertito dalla L. n. 79/2022*;
- Visto** il D.M. n. 639 del 02/05/2024 – *Relativo alla determinazione dei gruppi scientifico-disciplinari, in particolare l’art. 1 comma 5 che prevede: “I gruppi scientifico-disciplinari sono utilizzati ai fini delle procedure di cui agli articoli 16, 18 e 24 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, dell’inquadramento dei professori di prima e seconda fascia e dei ricercatori e sono il riferimento per l’adempimento degli obblighi didattici da parte del docente e del ricercatore. I gruppi scientifico-disciplinari sono, altresì, utilizzati per le ulteriori finalità previste dalla legge”*;
- Vista** la nota della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento Funzione Pubblica- del 14/03/2024, acquisita agli atti con prot.n.21459 del 15/03/2024, relativa al riconoscimento accademico dei dottorati di ricerca esteri ed al riconoscimento delle qualifiche conseguite all’estero;
- Vista** la nota MUR prot. n. 215 del 16/07/2024 acquisita agli atti con prot. n. 56376 del 17/07/2024 con la quale si precisa che, per le procedure di reclutamento bandite dal 9 maggio 2024 in poi - alla luce di quanto disposto dall’art. 14, comma 6-ter, del D.L. 30/04/2022, n. 36 convertito, con modificazioni, dalla L. 29/06/2022, n. 79, nonché dell’intervenuta pubblicazione, in data 09/05/2024, del D.M. n. 639, recante la determinazione (ai sensi dell’art. 15, comma 1, della L. 240/2010) dei nuovi gruppi scientifico-disciplinari - “devono necessariamente essere utilizzati i gruppi scientifico-disciplinari. In relazione a tali procedure, ogni riferimento – contenuto in disposizioni normative e regolamentari – al settore concorsuale e al macrosettore concorsuale deve intendersi riferito, in via esclusiva, al gruppo scientifico-disciplinare, con conseguente impossibilità di fare ricorso all’istituto del macrosettore concorsuale non più in vigore”;
- Visto** il D.M. n. 773 del 10/06/2024 - Linee generali d’indirizzo della programmazione delle Università 2024-2026 e indicatori per la valutazione periodica dei risultati;
- Visto** il D.M. 21 ottobre 2024, n. 1658, recante "Criteri per la disciplina, da parte degli Atenei, della valutazione dei ricercatori a tempo determinato, in possesso dell'abilitazione scientifica nazionale, ai fini della chiamata nel ruolo di professore di seconda fascia" acquisito al protocollo generale di Ateneo al n. 84350/2024 del 30/10/2024;
- Precisato** che l’uso del genere maschile nel presente documento è da intendersi riferito in maniera inclusiva a tutti i generi e risponde pertanto solo ad esigenze di semplicità del testo.
- Visto** lo Statuto dell'Università telematica "Leonardo da Vinci" (di seguito "Ateneo" o "UNIDAV");
- Visto** il codice etico di Ateneo;
- Visto** il regolamento Didattico di Ateneo;
- Visto** il Regolamento di Ateneo per il reclutamento di ricercatori a tempo determinato;

Vista la delibera del Senato Accademico n. 2 del 20 gennaio 2026 con la quale il Senato delega il Rettore a tutte le eventuali necessarie azioni inerenti alla riorganizzazione dei docenti nel CdS L19, e, all'esito delle determinazioni del Consiglio di amministrazione dell'Ateneo, all'emanazione del bando relativo al profilo di RTT in Pedagogia generale e sociale (Settore scientifico-disciplinare ex DM 639/2024: PAED-01/A);

Vista la delibera assunta dal Consiglio di Amministrazione il 20 gennaio 2026 con la quale si autorizza il Rettore all'emanazione del Bando di n. 1 ricercatore a tempo determinato in tenure track (RTT) in Pedagogia generale e sociale Settore scientifico-disciplinare ex DM 639/2024: PAED-01/A con regime di impegno a tempo definito;

Considerato che la posizione dispone della necessaria copertura finanziaria, come da delibera del Consiglio di amministrazione sopra citata;

Considerato che è necessario procedere alla presente selezione per adempiere agli obblighi richiesti dal Ministero in relazione ai requisiti necessari per l'accreditamento del CdL in Scienze dell'educazione e della formazione;

Sentito il Presidente di UNIDAV;

DECRETA

ART. 1 – Finalità e domanda di ammissione

1. È indetta la procedura di selezione tramite valutazione comparativa per la chiamata di n. 1 posti di Ricercatore con rapporto di lavoro a tempo determinato in *tenure track* (RTT) - ai sensi dell'art. 24 della L. 240/2010 come modificato dall'Art. 14 comma 6-decies del D.L. n. 36/2022 convertito con modificazioni della L. 79/2022 – in Pedagogia generale e sociale (Settore scientifico-disciplinare ex DM 639/2024: PAED-01/A), secondo le modalità e la disciplina di cui alla seguente Tabella e al presente Bando.

RTT –Pedagogia generale e sociale (SSD ex DM 639/2024: PAED-01/A)

Numero di posti: 1 (uno)
Settore scientifico-disciplinare (SSD): ex DM 639/2024: PAED-01/A (PEDAGOGIA GENERALE E SOCIALE) ex DM 855/2015: M-PED/01 (PEDAGOGIA GENERALE E SOCIALE)
Settore concorsuale: ex DM 639/2024: 11/PAED-01 (PEDAGOGIA E STORIA DELLA PEDAGOGIA E DELL'EDUCAZIONE) ex DM 855/2015: 11/D1 – (PEDAGOGIA E STORIA DELLA PEDAGOGIA)
Durata del contratto: 6 anni, non prorogabile né rinnovabile.
Regime di impegno: a tempo definito.

Profilo didattico e scientifico ex D.M. 639/2024

Il settore scientifico-disciplinare PAED-01/A si interessa all'attività scientifica e didattica di carattere teoretico-epistemologico ed euristico-metodologico, tesa a fornire le basi teoriche, procedurali ed empiriche per lo sviluppo delle competenze pedagogiche, educative, formative, progettuali e d'istruzione, necessarie per la promozione del benessere della persona e dei contesti, in una prospettiva democratica d'inclusione sociale. Il ricercatore sarà chiamato a sviluppare e a svolgere progetti di ricerca coerenti con il settore scientifico-disciplinare in oggetto, con particolare riferimento ai temi della pedagogia sociale, dell'educazione degli adulti e della pedagogia della marginalità e della devianza. Le attività si concentreranno sui bisogni educativi e formativi nella società e nelle organizzazioni, sulla progettazione educativa connessa ai cambiamenti culturali e degli stili di vita, sulle implicazioni educative dello sviluppo tecnologico e dell'AI e dei nuovi fenomeni sociali e interculturali.

Attività di ricerca

L'attività di ricerca, come da peculiarità dei settori pedagogici, si svolgerà in stretta interlocuzione con le istituzioni educative e sociali del territorio e con le esigenze formative di insegnanti, educatori e delle comunità, prevedendo quindi, oltre alla pubblicazione di articoli su riviste scientifiche, la partecipazione ad attività di ricerca applicata, terza missione e di monitoraggio di interventi formativi.

La supervisione dell'attività di ricerca sarà affidata dal Consiglio di Dipartimento a un/a, professore/professoressa del medesimo settore scientifico disciplinare, o, in mancanza, affine o del macrosettore concorsuale.

Il programma particolareggiato di ricerca da assegnare al Ricercatore è approvato dal Dipartimento, sentito il Consiglio di Corso di Laurea, su progetto proposto dalla Ricercatore, sentito il Supervisore.

Obiettivi di produttività scientifica del ricercatore nell'arco del periodo contrattuale: Pubblicazione di almeno una monografia nazionale; sei articoli in riviste di fascia A o equiparate; partecipazione a convegni nazionali e internazionali.

Attività didattiche: L'attività didattica si svolgerà negli insegnamenti erogati nel settore PAED/01-A nei CdS incardinati nel Dipartimento di Scienze Umane, Giuridiche e dell'Economia, sulla base della programmazione didattica del Dipartimento (più ulteriori necessità didattiche che dovessero emergere in Ateneo durante il periodo di contratto). L'attività didattica comprende la didattica telematica, frontale, integrativa, di supporto agli studenti nell'ambito del Corso di Studi in Scienze dell'educazione e della formazione (indirizzo curriculare in "Educatore Sociale" ed "Educatore nei servizi per l'infanzia").

Altre attività: collaborazione agli Organi dell'Ateneo, anche in riferimento alla gestione della Didattica, della Ricerca e Terza Missione, secondo le decisioni degli Organi medesimi.

Struttura di riferimento: Dipartimento di Scienze Umane Giuridiche e dell'Economia

Numero massimo di pubblicazioni da presentare: **12**. Si specifica che, ai sensi del D.M. 243/2011, la tesi di dottorato è da considerare una pubblicazione, e quindi, nel caso in cui il candidato intenda presentarla, deve conteggiarla nel numero massimo di pubblicazioni da presentare (max 12)

Modalità di espletamento della selezione

La selezione è effettuata sulla base dei titoli e delle pubblicazioni posseduti dai candidati alla data di scadenza del bando ed illustrati e discussi davanti alla Commissione giudicatrice. In occasione della discussione viene espletata anche la prova volta ad accertare l'adeguata conoscenza della lingua inglese

Lingua straniera: **inglese**

*La domanda di ammissione alla presente procedura di selezione (compilata secondo il facsimile di cui all'**Allegato A**) dovrà essere inviata mediante il proprio account di Posta Elettronica Certificata (PEC) all'indirizzo **segreteria@pec.unidav.it** indicando nell'oggetto cognome e nome unitamente al seguente codice: **RTT/11/PAED-01** (es: Rossi Mario **RTT/11/PAED-01**)*

ART. 2 – Requisiti di ammissione

1. Per la partecipazione alla selezione, è richiesto, pena l'esclusione, il possesso del titolo di Dottore di ricerca o titolo equivalente conseguito all'estero.
2. I candidati in possesso di titolo conseguito all'estero devono presentare la documentazione relativa all'equipollenza/equivalenza del titolo rilasciata dalle competenti autorità. Qualora il candidato non fosse in possesso del provvedimento all'atto della presentazione della domanda, dovrà, pena esclusione, presentare la documentazione comprovante l'equipollenza/equivalenza entro e non oltre la data dell'eventuale assunzione.
3. Sono esclusi dalla partecipazione alla selezione di cui al presente bando:
 - a) i soggetti già assunti a tempo indeterminato in qualsiasi Università in qualità di professore o ricercatore universitario, ancorché cessati dal servizio;
 - b) i soggetti che hanno usufruito per almeno un triennio di contratti in qualità di ricercatore a tempo determinato ai sensi dell'art. 24 della Legge 240/2010, come modificato dall'Art. 14 comma 6-decies del D.L. n. 36/2022 convertito con modificazioni della L. 79/2022;
 - c) coloro che abbiano un grado di parentela o di affinità, fino al quarto grado incluso con il Presidente, il Rettore, il Direttore Generale, i componenti del Senato accademico, del Consiglio di amministrazione, del Dipartimento dell'Ateneo;
 - d) chi è stato destituito o dispensato dall'impiego presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento, o di essere stato dichiarato decaduto da un impiego statale ai sensi dell'art. 127, primo comma, lettera d) del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

ART. 3 - Modalità per la presentazione della domanda di ammissione

1. Coloro che intendono partecipare alla selezione sono tenuti a presentare domanda al Rettore dell'Università Telematica Leonardo Da Vinci (UNIDAV), mediante il proprio account di posta elettronica certificata (PEC) all'indirizzo segreteria@pec.unidav.it indicando nell'oggetto cognome e nome unitamente al seguente codice: RTT/11/PAED-01 (es: Rossi Mario RTT/11/PAED-01), entro il termine perentorio di 15 giorni a decorrere dal giorno successivo a quello della pubblicazione dell'avviso del presente bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, conformemente alla schema di domanda di cui all'Allegato A al presente decreto.
2. Nella domanda, compilata, firmata e scansionata in pdf, dovranno essere indicate le proprie generalità (cognome e nome), la data e il luogo di nascita, nonché il codice fiscale.
3. Il candidato dovrà, inoltre, dichiarare sotto la propria responsabilità:
 - a) la cittadinanza di cui è in possesso;
 - b) di essere iscritto nelle liste elettorali indicando il relativo Comune, o eventualmente i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle medesime;
 - c) di non aver riportato condanne penali o le eventuali condanne penali riportate;
 - d) di godere dei diritti civili e politici nello Stato di appartenenza o di provenienza;
 - e) di essere in possesso dei requisiti di ammissione previsti dall'articolo 2 del bando;
 - f) la propria posizione riguardo agli obblighi militari (solo per i cittadini italiani);
 - g) di non essere stato destituito o dispensato dall'impiego presso una Pubblica Amministrazione per persistente insufficiente rendimento, ovvero di non essere stato dichiarato decaduto da un impiego statale, ai sensi dell'art. 127, primo comma, lettera d) del D.P.R. 3/1957;
 - h) di non essere professore o ricercatore universitario di ruolo a tempo indeterminato, ancorché cessato dal servizio;

- i) di non aver usufruito per almeno un triennio di contratti in qualità di ricercatore a tempo determinato ai sensi dell'art. 24 della Legge 240/2010, come modificato dall'Art. 14 comma 6-decies del D.L. n. 36/2022 convertito con modificazioni della L. 79/2022;
 - j) di non avere un grado di parentela o di affinità fino al quarto grado incluso con il Presidente, il Rettore, il Direttore Generale, né con i componenti del Senato accademico, del Consiglio di amministrazione, del Dipartimento dell'Ateneo.
 - k) di avere piena conoscenza delle disposizioni del presente bando e di accettarle, con particolare riferimento a quella di cui al successivo art. 7 (clausola risolutiva);
 - l) di non avere riportato condanne penali, ovvero le eventuali condanne penali riportate, indicando gli estremi delle relative sentenze (anche se sia stata concessa amnistia, condono, indulto, perdono giudiziale o sentenza di patteggiamento) e gli eventuali procedimenti penali in corso di cui abbia conoscenza o pendenti a suo carico con indicazione dell'autorità e delle disposizioni che si presumono violate;
 - m) di essere consapevole che tutti coloro che hanno presentato domanda e che non hanno ricevuto comunicazione di esclusione si intendono convocati per sostenere il colloquio orale nella data, luogo ed orario che la Commissione avrà cura di indicare nel verbale di predeterminazione dei criteri che sarà oggetto di pubblicazione. Detta pubblicazione avverrà almeno 15 gg prima della data indicata per il colloquio ed ha valore di notifica a tutti gli effetti. Alla stessa non faranno seguito ulteriori convocazioni;
 - n) di essere consapevole che è onere del candidato controllare periodicamente il sito di Ateneo nella pagina in cui è pubblicato il presente bando (<https://www.unidav.it/index.php/bandi-di-concorso>) e nella quale saranno pubblicati anche tutti gli atti successivi, compresa la fissazione della data indicata dalla Commissione per l'espletamento del colloquio;
 - o) di essere consapevole che l'Ateneo tratterà i dati contenuti nella domanda ai fini della gestione della procedura concorsuale nel rispetto delle prescrizioni di cui al Regolamento UE n. 679/2016;
 - p) di essere consapevole che le dichiarazioni formulate nella domanda sono da ritenersi rilasciate ai sensi del D.P.R. 28/12/2000, n. 445, dai candidati aventi titolo all'utilizzazione delle forme di semplificazione delle certificazioni amministrative consentite dal decreto citato, e che è pertanto obbligatorio allegare alla domanda copia del documento di riconoscimento. o
4. Gli aspiranti concorrenti dovranno allegare alla domanda, in formato pdf, la seguente documentazione:
- a) curriculum, debitamente firmato con firma leggibile e scansionato;
 - b) elenco firmato e scansionato dei documenti e titoli presentati in allegato alla domanda;
 - c) documenti e titoli ritenuti utili ai fini della procedura di valutazione comparativa;
 - d) elenco firmato e scansionato delle pubblicazioni presentate in allegato alla domanda;
 - e) pubblicazioni in formato pdf, numerate seguendo l'ordine dell'elenco allegato;
 - f) dichiarazione sostitutiva di certificazioni e dell'atto di notorietà, firmata e scansionata, e corredata di una copia fotostatica di un documento di identità del sottoscrittore (conformemente al modello di cui all'**Allegato B**) in cui si attesti, ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000 quanto segue:
 - 1) che quanto contenuto nel curriculum didattico e scientifico è corrispondente al vero;
 - 2) di essere in possesso di tutti i titoli in esso riportati;
 - 3) la conformità all'originale delle pubblicazioni e dei titoli allegati.
5. In caso di assenza delle dichiarazioni sostitutive di atti di notorietà di cui al precedente comma 4 lettera f) del presente articolo o di dichiarazioni incomplete o della copia fotostatica del documento di identità, il candidato verrà ammesso a partecipare alla selezione, ma non si procederà alla valutazione dei titoli e delle pubblicazioni in esse indicate.
6. Non è consentito il riferimento a documenti e pubblicazioni già presentati a Università o allegati alla domanda di partecipazione ad altra procedura di valutazione comparativa.

7. Agli atti e documenti redatti in lingua straniera, escluse le pubblicazioni, deve essere allegata una traduzione in lingua italiana e una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, con le modalità sopra indicate, in cui si attesti la conformità della traduzione a quanto contenuto nel documento
8. L'Amministrazione universitaria non assume alcuna responsabilità per qualsiasi disfunzione o malf funzionamento della rete o per irreperibilità del destinatario o per dispersione di comunicazioni dipendente da inesatta indicazione del recapito da parte del candidato o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo di posta elettronica indicato nella domanda. L'Amministrazione universitaria, inoltre, non assume alcuna responsabilità per eventuale mancato oppure tardivo recapito delle comunicazioni relative al concorso per cause non imputabili a colpa dell'amministrazione stessa ma a disguidi telematici, a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore.
9. Non sarà considerata valida la domanda inviata da un indirizzo di posta elettronica non certificata.
10. La domanda sottoscritta e scansionata e gli allegati prodotti secondo le modalità sopraindicate dovranno essere inviati in formato pdf (**la dimensione massima complessiva degli allegati non deve essere superiore a 20 MB**).

ART. 4 - Domande di ammissione dei candidati stranieri

1. I cittadini degli Stati membri della Unione Europea ed i cittadini extracomunitari debbono presentare la domanda in lingua italiana secondo le modalità ed i termini previsti dal precedente art. 3.
2. Nella domanda il candidato dovrà altresì dichiarare di avere adeguata conoscenza della lingua italiana.
3. Ai fini della possibilità di rendere le dichiarazioni sostitutive di cui all'art. 3 del presente bando, ai cittadini della Comunità europea si applicano le stesse modalità previste per i cittadini italiani.
4. I cittadini extracomunitari residenti in Italia possono utilizzare le dichiarazioni sostitutive previste nell'art. 3 del presente bando, limitatamente ai casi in cui si tratti di comprovare stati, fatti e qualità personali certificabili o attestabili da parte di soggetti pubblici o privati italiani.
5. Agli atti e documenti redatti in lingua straniera deve essere allegata una traduzione in lingua italiana, certificata conforme al testo straniero, redatta dalla competente rappresentanza diplomatica o consolare ovvero da traduttore ufficiale.
6. Le pubblicazioni dei candidati stranieri devono essere prodotte nella lingua di origine e tradotte in una delle seguenti lingue: italiano, francese, inglese, tedesco e spagnolo. I testi tradotti devono essere presentati nello stesso file del testo in lingua originale.

ART. 5 - Commissione giudicatrice e relativi adempimenti

1. La Commissione Giudicatrice per la posizione di cui all'art. 1 del presente bando è proposta dal Consiglio di Dipartimento di Scienze Umane Giuridiche e dell'Economia, e nominata con decreto rettorale, consultabile sul sito dell'Ateneo www.unidav.it.
2. La Commissione è costituita da tre professori universitari, almeno due dei quali non afferenti a UNIDAV, appartenenti al settore concorsuale oggetto della selezione, o, in caso di mancanza, a settori concorsuali compresi nel medesimo macrosettore.
3. La Commissione predetermina i criteri da utilizzare per l'attribuzione di un punteggio ai titoli e a ciascuna delle pubblicazioni presentate dai candidati ammessi alla discussione pubblica, a seguito della stessa, nonché i criteri di massima utili alla valutazione comparativa dei candidati nel rispetto dei criteri e dei parametri definiti con D.M. 25.5.2011 n. 243.

4. La selezione viene effettuata dalla Commissione mediante valutazione della documentazione prodotta dai candidati, a seguito della quale esprime un giudizio analitico e un conseguente valore numerico sui titoli, sul curriculum e sulla produzione scientifica, compresa la tesi di dottorato, nonché sull'esito del colloquio orale.
5. La fase valutativa si articola in:
 - a. valutazione preliminare dei candidati: la Commissione giudicatrice, previa verifica delle incompatibilità con i candidati effettuata secondo la normativa vigente, formula in sede preliminare un motivato giudizio analitico sui titoli, sul curriculum e sulla produzione scientifica di ciascun candidato, ivi compresa la tesi di dottorato, sulla base dei criteri e dei parametri definiti nella riunione di insediamento (senza procedere all'attribuzione dei punteggi) e individua i candidati ammessi alla discussione pubblica dei titoli e della produzione scientifica;
 - b. valutazione conclusiva dei candidati: all'esito della discussione pubblica dei titoli e della produzione scientifica sostenuta dai candidati ammessi, la Commissione attribuisce i punteggi conseguiti, individua il vincitore e, in caso di più candidati selezionati con giudizio finale positivo, redige la graduatoria di merito
6. La Commissione effettua una motivata valutazione, seguita da una valutazione comparativa – che tenga conto della congruenza o meno con le caratteristiche e i contenuti dello specifico settore concorsuale e l'eventuale profilo definito dal settore scientifico-disciplinare - del curriculum e dei seguenti titoli, debitamente documentati, dei candidati:
 - a) dottorato di ricerca o equipollenti, ovvero, per i settori interessati, il diploma di specializzazione medica o equivalente, conseguito in Italia o all'estero;
 - b) eventuale attività didattica a livello universitario in Italia o all'estero;
 - c) documentata attività di formazione o di ricerca presso qualificati istituti italiani o stranieri;
 - d) documentata attività in campo clinico relativamente ai settori concorsuali nei quali sono richieste tali specifiche competenze;
 - e) realizzazione di attività progettuale relativamente ai settori concorsuali nei quali è prevista;
 - f) organizzazione, direzione e coordinamento di gruppi di ricerca nazionali e internazionali, o partecipazione agli stessi;
 - g) titolarità di brevetti relativamente ai settori concorsuali nei quali è prevista;
 - h) relatore a congressi e convegni nazionali e internazionali;
 - i) premi e riconoscimenti nazionali e internazionali per attività di ricerca;
 - j) diploma di specializzazione europea riconosciuto da Board internazionali, relativamente a quei settori concorsuali nei quali è prevista.
7. La Commissione giudicatrice, nell'effettuare la valutazione comparativa delle pubblicazioni dei candidati, prende in considerazione esclusivamente pubblicazioni o testi accettati per la pubblicazione secondo le norme vigenti nonché saggi inseriti in opere collettanee e articoli editi su riviste in formato cartaceo o digitale. La tesi di dottorato è valutabile anche in assenza delle appena menzionate condizioni.
8. La Commissione giudicatrice effettua la valutazione comparativa delle pubblicazioni sulla base dei seguenti criteri:
 - a) originalità, innovatività, rigore metodologico e rilevanza di ciascuna pubblicazione scientifica;
 - b) congruenza di ciascuna pubblicazione con il settore concorsuale per il quale è bandita la procedura e con l'eventuale profilo, definito esclusivamente tramite indicazione di uno o più settori scientifico-disciplinari, ovvero con tematiche interdisciplinari ad essi correlate;
 - c) rilevanza scientifica della collocazione editoriale di ciascuna pubblicazione e sua diffusione all'interno della comunità scientifica;

- d) determinazione analitica, anche sulla base di criteri riconosciuti nella comunità scientifica internazionale di riferimento, dell'apporto individuale del candidato nel caso di partecipazione del medesimo a lavori in collaborazione.
9. La Commissione giudicatrice valuta, altresì, la consistenza complessiva della produzione scientifica del candidato, l'intensità e la continuità temporale della stessa, fatti salvi i periodi, adeguatamente documentati di allontanamento non volontario dall'attività di ricerca, con particolare riferimento alle funzioni genitoriali.
 10. Nel caso in cui un candidato presenti un numero di pubblicazioni eccedente il limite di 12, la Commissione giudicatrice valuterà, per coloro che hanno superato tale limite massimo, solamente le pubblicazioni secondo l'ordine indicato nell'elenco presentato dal candidato fino alla concorrenza del limite stabilito.
 11. I candidati comparativamente più meritevoli in misura compresa tra il 10 e il 20 per cento del numero degli stessi, a seguito di deliberazione assunta a maggioranza dei componenti della Commissione medesima, e comunque in misura non inferiore alle 6 unità, sono convocati per l'illustrazione e la discussione dei titoli e delle pubblicazioni in seduta pubblica con la Commissione. I candidati sono tutti ammessi alla discussione qualora il loro numero sia pari o inferiore a sei.
 12. Contestualmente alla discussione dei titoli e delle pubblicazioni è prevista una prova orale volta ad accertare l'adeguata conoscenza della lingua inglese.
 13. Il colloquio, salvo eventuali ragionevoli esigenze o disposizioni di legge, si svolgerà in presenza presso la sede dell'Ateneo. La convocazione dei candidati ammessi al colloquio sarà effettuata mediante posta elettronica certificata.
 14. Al termine della discussione sostenuta dai candidati la Commissione attribuisce un punteggio ai titoli e a ciascuna delle pubblicazioni presentate dai candidati ammessi alla discussione, a seguito della stessa, esprime un giudizio sulla conoscenza della lingua straniera indicata nella scheda di cui al precedente art. 1 ed individua il candidato idoneo alla chiamata.
 15. Gli atti della Commissione sono costituiti dai verbali delle singole riunioni, dei quali costituiscono parte integrante i giudizi individuali e collegiali espressi su ciascun candidato, nonché dalla relazione riassuntiva dei lavori svolti.
 16. Il Rettore accerta la regolarità formale degli atti con proprio decreto di cui è data pubblicità sul sito internet dell'Ateneo.

ART. 6 - Documenti di rito

1. Il candidato risultato vincitore della valutazione comparativa riceverà apposita comunicazione PEC, in seguito alla quale dovrà presentare agli Uffici dell'Ateneo, ai fini della stipula del contratto di diritto privato di assunzione a tempo determinato in qualità di ricercatore, i seguenti documenti:
 - a) fotocopia di un documento di identità in corso di validità (in sostituzione del certificato di nascita e di cittadinanza);
 - b) dichiarazione sostitutiva dello stato del servizio militare o dell'esito di leva;
 - c) dichiarazione sostitutiva del certificato generale rilasciato dal Casellario Giudiziale;
 - d) dichiarazione sostitutiva da cui risulti il godimento dei diritti politici;
 - e) dichiarazione attestante se il candidato ricopra altri impieghi alle dipendenze dello Stato, delle Province, dei Comuni o di altri enti pubblici o privati e, in caso affermativo, dichiarazione di opzione per il nuovo impiego (art. 8 della Legge 18.03.1958 n. 311).
2. Ai sensi degli artt. 71 e 75 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445, qualora dal controllo effettuato dall'Amministrazione, mediante riscontro delle dichiarazioni, emerga la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni sostitutive di cui ai precedenti punti, il dichiarante decade dal servizio, in quanto assunzione conseguente a provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera.

3. Ai sensi della normativa vigente, ai fini della possibilità di rendere le dichiarazioni sostitutive di cui al presente articolo, ai cittadini della Comunità europea si applicano le stesse modalità previste per i cittadini italiani.
4. Il cittadino extracomunitario vincitore della selezione dovrà presentare i seguenti documenti:
 - a) certificato di nascita;
 - b) certificazione attestante la cittadinanza;
 - c) certificato equipollente al certificato generale del casellario giudiziale rilasciato dalla competente autorità dello Stato di cui il candidato straniero è cittadino. Il candidato straniero, se risiede in Italia, oltre al certificato anzidetto, dovrà presentare dichiarazione sostitutiva del certificato generale rilasciato dal casellario giudiziale italiano;
5. I documenti di cui alle lettere b) e c) del precedente comma devono essere di data non anteriore a sei mesi dalla data di comunicazione dell'esito della procedura.
6. I certificati rilasciati dai competenti uffici della Repubblica Italiana devono essere conformi alle vigenti disposizioni.
7. I certificati rilasciati dalle competenti autorità dello Stato di cui lo straniero è cittadino devono essere conformi alle disposizioni vigenti nello Stato stesso e devono altresì essere legalizzati dalle competenti autorità consolari italiane.
8. Agli atti e documenti redatti in lingua straniera deve essere allegata una traduzione in lingua italiana, certificata conforme al testo straniero, redatta dalla competente rappresentanza diplomatica o consolare, ovvero da traduttore ufficiale.

ART. 7 – Clausola risolutiva

1. La presente procedura di selezione comparativa è sottoposta alla condizione che i Corsi di laurea ai quali essa fa riferimento continuino ad essere accreditati dal Ministero dell'Università.
2. Qualora i suddetti corsi, o uno di essi, perdessero l'accreditamento ministeriale in qualsiasi fase procedimentale, o anche successivamente alla conclusione della procedura, il presente bando perderà la sua efficacia e sarà revocato con efficacia retroattiva al momento della sua pubblicazione.
3. Nella domanda, il candidato dovrà espressamente dichiarare di avere piena conoscenza delle disposizioni del presente bando e di accettarle, con particolare riferimento a quella di cui al presente articolo.

ART. 8 - Pubblicità del bando

1. L'avviso del presente bando sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale — 4^a Serie Speciale — Concorsi. Il testo completo del bando è pubblicato sul sito Internet dell'Ateneo alla sezione specifica "Amministrazione Trasparente/ Bandi di concorso", nonché sul sito istituzionale del MIUR all'indirizzo <http://bandi.miur.it> e sul sito dell'Unione europea <http://ec.europa.eu/euraxess>.

ART. 9 - Trattamento dei dati personali

1. Nel rispetto di quanto previsto dal Regolamento UE 2016/679 (GDPR) del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, presso l'Università Telematica Leonardo Da Vinci (UNIDAV) i dati personali forniti dai candidati saranno trattati per le finalità di gestione della procedura concorsuale e dell'eventuale assunzione in servizio. Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della partecipazione alla procedura stessa.

ART. 10 - Responsabile del procedimento

1. Ai sensi di quanto disposto dalla Legge 7.8.1990, n. 241, il responsabile del procedimento di cui al presente bando è il Dott. Diego Del Biondo indirizzo e-mail rup@unidav.it.

ART. 11 - Normativa di riferimento

1. Per tutto quanto non previsto dal presente bando si applica la vigente normativa universitaria e quella in materia di accesso agli impieghi nella pubblica amministrazione.

IL RETTORE

Prof. Giampaolo Di Plinio

